

# COMUNE DI PIGNONE

## PROVINCIA DI LA SPEZIA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale:</b> n. 23	<b>Oggetto:</b> <i>Programmazione triennale delle spese e del fabbisogno di personale 2022-2024. Variazione per nuove assunzioni.</i>
<b>Data:</b> 21/12/2021	

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Pignone,

il Revisore Unico, dott. Massimiliano Froso,

**PREMESSO CHE** l'articolo 239 del TUEL e l'articolo 19, comma 8 della L. n. 448/2001 prevede che questo organo si esprima con parere sulla materia in oggetto;

**CONSIDERATO CHE** in particolare:

- a) l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- b) l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativo alla eccedenze di personale e la necessità di ravvisare, da parte del Comune, di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;
- c) l'articolo 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- d) a norma dell'articolo 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- e) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- f) alla Giunta Comunale sono attribuite specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione delle dotazioni organiche nonché, dall'art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000, di provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche ed all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- g) l'art.33 c. 2 del DL34/2019 che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;
- h) il D.M. 17 Marzo 2020 ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua e al riguardo l'art. 6 c. 1 del suddetto D.M. recita testualmente *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;*
- i) la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata su superamento del solo concetto di turnover e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;
- j) ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale delle spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto rispetto alle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi considerate al netto del Fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- k) l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 stabilisce che *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la*

*vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*

- l) l'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 prevede “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”;*
- m) l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 prevede “le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*
- n) l'art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*
- o) il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;*

**PREMESSO CHE** il Comune di Pignone si ritrova in questa situazione:

**DATO ATTO CHE** nel triennio 2022 – 2024 sono previste le seguenti cessazioni per pensionamento:

- Profilo B1 posizione economica 5 part time 18 ore settimanali per collocamento a riposo a far data dal 01/02/2022;

- Istruttore direttivo cat. D posizione economica 4: 36 ore settimanali per collocamento a riposo a far data dal 13/12/2023;

**CONSIDERATO CHE** la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata sul superamento del solo concetto di turnover e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

**PRESO ATTO CHE**, secondo quanto previsto dal decreto ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale delle spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto rispetto alle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi considerate al netto del Fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

**CONSIDERATO CHE** ad oggi il Comune di Pignone ha un'incidenza percentuale pari al 34,98%, e cioè oltre il limite previsto dall'art. 4 comma 1 tabella 1 del decreto 17/03/2020 e che pertanto, stante la situazione attuale relativa alle entrate a rendiconto e la spesa di personale, occorre ridurre la spesa entro il 2025 secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del medesimo decreto, al fine di rientrare nel limite soglia pari al 29,50%;

**DATO ATTO CHE** al riguardo l'art. 6 c. 1 del suddetto D.M. recita testualmente *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento;*

**RITENUTO**, pertanto, che nel rispetto delle suddette disposizioni tenendo conto delle cessazioni suddette e con il turnover parziale delle posizioni, si rientra stante l'attuale quadro normativo e situazione delle entrate e delle spese del bilancio dell'ente, all'interno della soglia limite dell'art. 6 c. 1;

**DATO ATTO CHE:**

- con decorrenza 15/12/2021 l'istruttore direttivo cat. D posizione economica 2 assegnato all'area amministrativo contabile è cessato dal servizio per trasferimento in mobilità volontaria verso il Comune di Arcola ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, in quanto risultato primo collocato in graduatoria;

- per le suddette motivazioni è intenzione dell'amministrazione procedere alla sostituzione del dipendente con un profilo analogo da espletarsi mediante scorrimento di graduatoria di altri comuni;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, è intenzione dell'amministrazione variare quanto è stato stabilito nel Piano del fabbisogno di

personale 2022 2024 approvato e allegato al DUP 2022-2024 già deliberato dal Consiglio comunale, anche per quel che attiene le assunzioni di personale a tempo determinato come di seguito:

- Assunzione per la durata di tre anni di un istruttore direttivo cat. D posizione economica 1 per 18 ore settimanali con decorrenza 01/02/2022 in affiancamento all'attuale responsabile dell'area tecnica;
- Incarico ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 a istruttore direttivo amministrativo-contabile cat D per la durata di 12 ore settimanali con decorrenza 01/02/2022, in affiancamento all'istruttore direttivo che sarà assunto;

**RICHIAMATA**, al riguardo, la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la Corte si è pronunciata come segue *"... si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007- 2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017"*;

**EVIDENZIATO CHE**, conclusivamente, il principio fissato dalla Corte con la delibera n. 1/2017 dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria;

#### **DATO ATTO CHE**

- resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia;
- la previsione delle n. 2 assunzioni a tempo determinato sono riconducibili ad esigenze incompressibili da parte dell'ente per garantire , nel caso dell'istruttore direttivo tecnico , un indispensabile supporto all'area tecnica per l'attuazione dei programmi di investimento previsti dal PNRR e, nel caso dell' istruttore direttivo amministrativo contabile, per evitare disservizi e garantire il necessario passaggio nelle more dell'assunzione della nuova risorsa, la cui tempistica non è al momento prevedibile con certezza e la cui formazione /esperienza potrebbe non essere adeguata rispetto al ruolo che dovrà assumere ( *Responsabile di Area e*

titolare di posizione organizzativa svolgente funzioni dirigenziali) e alle numerose e complesse attività che dovranno essere svolte;

**RITENUTO CHE** le suddette motivazioni siano da ritenersi incompressibili e, pertanto, che per le suddette motivazioni sia necessario ricostituire il limite previsto dall'art. 9 c. 28 della legge 78/2010 in € 31.627,90 con un incremento rispetto al limite precedentemente determinato di un importo pari ad € 14.000,00;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esposto, e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, che il Comune abbia determinato il seguente fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale:

A) **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

<b>ANNUALITA' 2022-2023-2024</b>			
<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Facoltà assunzionale – Spesa prevista</b>	<b>Note</b>
<b>ISTRUTTOR E DIRETTIVO CAT. D</b>	<b>Scorrimento graduato e altri enti</b>	<b>33.435,32</b>	

B) **ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

<b>ANNUALITA' 2022- 2023-2024</b>					
<b>Numero</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>	<b>Facoltà assunzionale – Spesa prevista</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>D</b>	<b>Istruttore direttivo tecnico part time: 18 ore settimanali</b>	<b>Selezione pubblica o accesso a graduatoria di altri enti</b>	<b>€ 16.717,65</b>	<b>Durata triennale</b>

<b>2</b>	<b>D</b>	<b>Istruttore direttivo amministrativo-contabile part time: 12 ore settimanali con posizione organizzativa</b>	<b>Richiesta disponibilità dipendente di altro ente ( extra time) o selezione pubblica</b>	<b>€ 16.413,13</b>	<b>Durata annuale salva proroga</b>
----------	----------	--	--	--------------------	---

Tutto ciò premesso e considerato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **ACCERTA**

La proposta di Giunta Comunale di variare il piano del fabbisogno di personale 2022-2023-2024 prevedendogli inserimenti lavorativi sopra indicati

#### **ED ESPRIME**

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'Articolo 239 TUEL, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto;

#### **INVITA**

L'amministrazione comunale a:

- 1) pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni aggiornato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. rispettando la normativa a tutela dei dati personali e sensibili dei soggetti citati nella delibera stessa ;
- 2) informare le organizzazioni sindacali e le R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione;
- 3) trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 25.9.2018, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai

sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- 4) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato obbligatorio del Dup triennio 2022-2024.
- 5) dare mandato al responsabile dell'Ufficio personale per le ulteriori incombenze conseguenti al presente atto.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Pignone, 21 dicembre 2021*

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria**

Dott. Massimiliano Froso